



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale della Toscana

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 2023

Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge propone di apportare modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, il quale, insieme al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, ha riformato le circoscrizioni giudiziarie italiane, in attuazione della delega conferita con la legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.

Come noto, la riforma del 2012 ha avuto come conseguenza fondamentale la soppressione di 31 sedi di tribunale e delle relative procure della repubblica e di tutte le 220 sezioni distaccate di tribunale, sia nell'ottica del contenimento della spesa pubblica e della stabilizzazione finanziaria, sia di una miglior organizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

La soppressione ha riguardato gli uffici giudiziari posti nelle città non capoluogo di provincia.

La riforma della geografia giudiziaria ha però comportato gravi disagi per i territori che hanno perduto l'ufficio giudiziario di riferimento accorpato e ciò ha costretto la popolazione residente, per potere avere la tutela dei propri diritti, a spostarsi per raggiungere l'ufficio giudiziario provinciale accorpante.

Per quanto riguarda il distretto di Firenze, che coincide con la regione Toscana, fatta eccezione per il circondano di Massa, la riforma ha creato particolari problemi per la soppressione della sezione distaccata di Empoli del tribunale di Firenze. Infatti il territorio di riferimento, cioè l'Empolese-Valdelsa, ha una popolazione residente di circa 175.000 abitanti e vi sono insediate nume-

rose e rilevanti attività produttive, tanto che negli anni scorsi si è costituita l'unione degli undici comuni con funzioni amministrative decentrate prima dalla provincia e adesso dalla città metropolitana di Firenze.

Peraltro a favore dell'ipotesi della istituzione di un tribunale ordinario e di una procura della repubblica a Empoli si sono già espressi favorevolmente gli enti locali.

Infatti il progetto relativo è stato approvato da varie delibere dei consigli comunali interessati e trattato dalla mozione del Consiglio regionale della Toscana n. 2397 (in merito alla distribuzione dei tribunali sul territorio regionale della Toscana) approvata nella seduta del 28 luglio 2020.

Infine è stata emanata la delibera della Giunta comunale di Empoli del 15 luglio 2020 con cui si è chiesto al Ministero della giustizia l'istituzione a Empoli del tribunale ordinario e della procura della Repubblica dichiarando la propria disponibilità a mettere a disposizione i relativi immobili di proprietà dell'Amministrazione comunale.

Pertanto si ritiene che, anche al fine di adeguare la rete nazionale degli uffici giudiziari alle nuove necessità demografiche ed economiche di specifici territori, possano non solo essere ricostituiti i circondari dei 31 tribunali soppressi ma anche, a certe condizioni, possano essere istituiti, sempre con il contributo economico delle regioni richiedenti, anche nuovi tribunali ordinari nelle città in cui avevano sede alcune delle 220 sezioni distaccate di tribunale sopresse con la riforma del 2012.

Sia la ricostituzione dei tribunali soppressi sia la istituzione di nuovi tribunali in alcune delle città in cui si trovavano le sezioni distaccate di tribunale sopprese, potranno es-

sere effettuate anche mediante la costituzione di circondari che prevedano l'inserimento di altri comuni facenti parte del medesimo circondario o di altri circondari confinanti, purché facenti parte del medesimo distretto di corte di appello.

In ogni caso, alla ricostituzione o alla istituzione del tribunale dovrà necessariamente seguire la ricostituzione o la istituzione della relativa procura della Repubblica, avente sede anch'essa nel comune in cui si trova il tribunale e avente competenza sul medesimo circondario.

Per non disallinearsi dal fine del contenimento della spesa pubblica perseguito dalla riforma, le spese di adeguamento, di gestione e di manutenzione degli immobili adibiti ai tribunali e alle procure ricostituite o istituite e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture sono integralmente a carico del bilancio della regione richiedente. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati e del personale amministrativo e di polizia giudiziaria. Si ritiene che la tipologia di convenzioni stipulabili ai sensi dell'intervento proposto si pone come superamento della possibilità prevista dal disposto di cui al comma 4-bis dell'articolo 8 del de-

creto legislativo n. 155 del 2012, il quale va pertanto abrogato.

Infine, l'articolo 8-bis prevede che in seguito al ripristino o alla istituzione della funzione giudiziaria dei tribunali rispettivamente soppressi o costituiti siano conseguentemente adeguate la tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e la tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con la ricostituzione o l'istituzione dei relativi circondari.

La proposta prevede la disposizione di invarianza finanziaria. Essa non comporta infatti oneri a carico del bilancio dello Stato perché si stabilisce che gli oneri derivanti dal ripristino delle funzioni giudiziarie, nelle rispettive sedi, dei tribunali ripristinati o istituiti sono a carico del bilancio delle regioni richiedenti. Nello specifico è stabilito che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano integralmente a carico del bilancio della regione richiedente, rimanendo a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati e del personale amministrativo e di polizia giudiziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Introduzione dell'articolo 8-bis nel decreto legislativo n. 155 del 2012)

1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è inserito il seguente:

« Art. 8-bis. - *(Interventi delle regioni)*
- 1. In attesa di una più ampia e generale riforma della geografia giudiziaria, da attuare nel rispetto del principio del massimo decentramento dei servizi dello Stato di cui all'articolo 5 della Costituzione e del principio di prossimità di cui all'articolo 10 del Trattato dell'Unione europea, su richiesta delle regioni interessate, il Ministro della giustizia dispone con propri decreti, sulla base di apposite convenzioni da stipulare con le regioni richiedenti, il ripristino della funzione giudiziaria, nelle rispettive sedi, dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica soppressi dall'articolo 1.

2. Le convenzioni e i decreti di cui al comma 1 possono prevedere anche l'istituzione di nuovi tribunali ordinari e delle relative procure della Repubblica con sede nei comuni dove avevano sede le sezioni distaccate di tribunale soppresse dall'articolo 1, purché il nuovo circondario così costituito abbia una popolazione residente di almeno 100.000 abitanti.

3. Il ripristino e l'istituzione dei tribunali ordinari di cui ai commi 1 e 2 possono avvenire anche con l'accorpamento ai precedenti circondari di tribunale e ai precedenti territori delle sezioni distaccate di tribunale di comuni diversi posti o nel medesimo circondario di tribunale o in altri circondari

confinanti, purché facenti parte del medesimo distretto di corte di appello.

4. Il ripristino o l'istituzione del tribunale deve comunque tenere conto della competenza territoriale attribuita anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, in coordinamento con le disposizioni normative, anche di carattere processuale, attualmente in vigore.

5. Il ripristino o l'istituzione dei tribunali ordinari di cui ai commi 1 e 2 deve prevedere per ogni tribunale ordinario l'istituzione della relativa procura della Repubblica con sede anch'essa nel comune in cui si trova il tribunale ripristinato o istituito e con la competenza per territorio sul medesimo circondario.

6. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 prevedono che le spese di adeguamento, gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano integralmente a carico del bilancio della regione richiedente. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati e del personale amministrativo e di polizia giudiziaria.

7. Le spese a carico delle regioni, indicate al comma 6, possono essere sostenute anche dagli enti locali interessati al ripristino o all'istituzione, previa intesa con la regione.

8. Entro centottanta giorni dalla stipula delle convenzioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro della giustizia provvede alla riformulazione o alla determinazione delle piante organiche dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica ripristinati o istituiti ed alla loro copertura.

9. In seguito al ripristino e alla istituzione dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica, sono conseguentemente adeguati:

a) la tabella A di cui all'articolo 1 del presente decreto;

b) la tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

c) la tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354;

d) la tabella N allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757 ».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo n. 155 del 2012)

1. Il comma 4-*bis* dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 155 del 2012 è abrogato.

Art. 3.

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

